



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N.47 DEL 14/12/2010

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. 448/1998 E S.M.I.

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 21:15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all' appello nominale:

GADDI GADDO LUCIO	Sindaco	Presente
MASOTTI ANGIOLO	Consigliere	Presente
BIANCHINI FRANCO	Consigliere	Presente
BIAGIONI LUCA	Consigliere	Presente
PICCHETTI ELENA	Consigliere	Presente
SALVETTI MARCO	Consigliere	Presente
BERTONCINI ITALO	Consigliere	Assente
FONTANA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BONDI FRANCOLINO	Consigliere	Assente
COSIMINI ALBERTO	Consigliere	Presente
TRITI LETIZIA, MARIA	Consigliere	Presente
CASANOVI EUGENIO	Consigliere	Presente
BONALDI SAURO	Consigliere	Presente
LUPETTI LELIO	Consigliere	Presente
TONI VIVIANO	Consigliere	Presente
MONTI DARIO	Consigliere	Presente
FAVARI LUIGI	Consigliere	Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sig. MARCO SALVETTI, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assume la Presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. CLARI GRAZIANO

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:





IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (e segnatamente l'art. 8 comma 10 lett. C, modificato dalla Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 39), nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (GPL), ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti combustibili in determinate zone del territorio nazionale;
- che con la Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, all'art. 12 comma 4, è stato esteso il beneficio della riduzione del costo ai quantitativi dei combustibili predetti utilizzati "nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/1993, e individuate annualmente con delibera di Consiglio degli enti interessati", comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- che la Legge 23.12.2000 n. 388, all'art. 27, commi 2 e 3, ha precisato che le frazioni dei Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- che l'art. 4, comma 2, della Legge 23.11.2000 n. 354 ha chiarito che per "frazioni di Comune" debbono intendersi le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;
- che il comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha previsto che: "In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.";
- che pertanto il citato articolo 13, comma 2 della L. 28/12/2001, n. 448, con riguardo ai Comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/1993, estendeva la riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del Consiglio Comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- che le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono state prorogate:
 - fino al 31/12/2004 dall'art. 2 comma 13 della Legge 24/12/2003 n. 350;
 - fino al 31/12/2005 dall'art. 1 comma 511 della Legge 30/12/2004 n. 311;
 - fino al 31/12/2006 dall'art. 1 comma 115 della Legge 23/12/2005 n. 266;
 - fino al 31/12/2007 dall'art. 1 comma 394 della Legge 27/12/2006 n. 296;
 - fino al 31/12/2008 dall'art. 38 comma 1-ter del D.L. 31/12/2007 n. 248, aggiunto dalla relativa Legge di conversione;
 - fino al 31/12/2009 dall'art. 2 comma 13 della Legge 22/12/2008 n. 203;
- che la Legge Finanziaria 2010 – L. 191 del 23/12/2009 – non ha reiterato l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, disposto dall'art. 13, comma 2 della L. 28/12/2001, n. 448;
- che, a causa della mancata reiterazione del citato articolo 13, comma 2 della L. 448/2001, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della Legge 448 del 23.12.1998, come modificato dall'art. 12, comma 4 della Legge 23/12/1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30/9/2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23/11/2000, n. 354;



- atteso che il citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 definisce come "frazioni di comuni" le "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- che per centro abitato si deve fare riferimento alla definizione riportata sul Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successiva circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 dicembre 1997, n. 6709/97, così come sostenuto anche dalla nota dell'Agenzia delle Dogane del 12 aprile 2010 che cita testualmente "...per quanto riguarda la definizione di "centro abitato", in assenza di una specifica definizione fiscale, è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 del Codice della strada (emanato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285)...";
- che con deliberazione del C.C. n. 25 del 30/04/20023, nell'ambito dell'approvazione del regolamento urbanistico, veniva approvata la delimitazione del centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- che il comune di Castelnuovo di Garfagnana è inserito nella tabella A allegata al D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, in zona climatica "E" con gradi giorno 2234 e altitudine Slm 270;

che con deliberazione del C.C. n. 44 del 30/09/2002 venivano individuate le frazioni e le località del territorio comunale non metanizzate ai sensi dell'art. 12, comma 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

in isto l'allegata cartografia, redatta dall'U.T.C., dove è stato riportato la delimitazione del centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana e la zona metanizzata;

Considerato quanto sopra premesso e,

- richiamato il D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;
- vista la Legge 23.12.1998, n. 448;
- vista la legge 17.05.1999, n. 144, art. 39;
- vista la Legge 23.12.1999, n. 488;
- visto il decreto-legge 30.09.2000, n. 268 (convertito in Legge dall'art. 1 della L. 23.11.2000 n. 354);
- vista la Legge 23.12.2000, n. 388, art. 27;
- vista la Legge 28.12.2001, n. 448
- visto il T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di CONFERMARE come "non metanizzate" le frazioni e le porzioni edificate del territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana già indicate nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2002 e come meglio riportato nella planimetria allegata;
3. di DARE ATTO che con deliberazione del C.C. n. 25 del 30/04/2003, veniva approvata la delimitazione del centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana, ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., così come riportata nella allegata cartografia redatta dall'Ufficio Tecnico comunale;
4. di DARE ATTO che le frazioni o località dichiarate "non metanizzate" nella deliberazione di C.C. n. 44 del 30/09/2002, hanno diritto all'agevolazione della riduzione del prezzo del gasolio o del gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) utilizzati come combustibili per il riscaldamento, introdotta con l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i., purché ricadenti al di fuori del centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana, così come delimitato nell'elaborato tecnico sopra richiamato e allegato alla presente;
5. di COMUNICARE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 15 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 0 contrari
su n. 15 Consiglieri votanti.



DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 15 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti
e n. 0 contrari
su n. 15 Consiglieri votanti.

DELIBERA:


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.:

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

IL PRESIDENTE
F.to (*Sig. Marco Salvetti*)

IL SEGRETARIO
F.to (*Dott. Clari Graziano*)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 22/12/2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/12/2010.

ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

IL GIORNO:

Castelnuovo di Garfagnana li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Settore Amministrativo

Autenticazione di copie di atti a deposito

La presente copia - composta di n. 9 fogli
è conforme all'originale.

- a) emesso da questo ufficio
 b) depositato (o esistente) presso questo Ufficio.

Castelnuovo di Garfagnana, li 21.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa VIVIANA DINI)



